



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Giovanni GUIDA	Presidente f.f. (relatore)
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere (relatore)
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 28 agosto 2025, in riferimento alla contabilità speciale n. 5340, intestata al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede coordinata di L'Aquila - rendiconto annualità 2015- ripristino della Scuola S. Maria degli Angeli, capitolo 8005, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, art. 14, comma 1, secondo il quale: *"I rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme, nei casi indicati dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo [...]"*.

visto il successivo comma 3, dell'art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, secondo il tenore del quale: *"Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la relativa documentazione, verificando che sia data dimostrazione delle aperture di credito ricevute, dei titoli estinti e delle somme restanti e, separatamente, delle somme prelevate in contanti"*;

visto il successivo comma 5, dell'art. 14 del d. lgs. n. 123 del 2011, il quale prevede che: *“Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, gli uffici di controllo non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di osservazione. I funzionari delegati rispondono ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota di osservazione;*

visto il successivo comma 6, dell'art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, il quale prevede che: *“Qualora il funzionario delegato non fornisca riscontro alle osservazioni dell'ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati, i rendiconti non sono discaricati. In tali casi, l'ufficio di controllo restituisce i rendiconti al funzionario delegato responsabile, informandone contestualmente l'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito”;*

visto il successivo comma 8, dell'art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, il quale prevede che: *“Nei casi previsti dai commi 6 [...], l'ufficio di controllo informa la competente sezione di controllo della Corte dei conti. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativo-contabili e disciplinari, del comportamento del funzionario si tiene conto anche ai fini della corresponsione della quota del trattamento economico accessorio collegato alla produttività individuale e della retribuzione di risultato”;*

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione del 28 gennaio 2025, n. 7/2025/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto presidenziale 16 settembre 2024, n. 10;

visto il decreto n. 2/2025 del 5 febbraio 2025 con il quale il Presidente di Sezione ha affidato il controllo a campione sui rendiconti dei funzionari delegati operanti in Abruzzo;

vista la documentazione in atti;

vista la nota di deferimento del 29 luglio 2025, protocollo n. 2913, avente ad oggetto: *“Rendiconto relativo alla contabilità speciale n. 5340, intestata al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede coordinata di L'Aquila, - rendiconto annualità 2015, capitolo 8005 - ripristino della Scuola S. Maria degli Angeli”*, contenente le conclusioni del Magistrato istruttore, Enrico Tedeschi;

vista la nota del 5 agosto 2025, protocollo n. 256 di pari oggetto, con cui il Consigliere delegato Giovanni Guida, ritenendo condivisibili le osservazioni del Magistrato istruttore, ha chiesto il deferimento alla Sezione per l'esame e la decisione nel merito della questione in oggetto;

vista l'ordinanza 22 agosto 2025, n. 26, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

uditi i relatori, Consigliere Giovanni Guida e Consigliere Enrico Tedeschi.

PREMESSO CHE

Il riferimento normativo originario del presente controllo si rinviene nella disciplina dettata dalla legge e dal regolamento di contabilità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e r.d. 23 maggio 1924, n. 827), successivamente in parte revisionata dal d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, *“Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”*.

In particolare, con specifico riferimento ai funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, l'art. 2, comma 2-*octies*, inserito in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, rinvia, quanto ai termini e alle modalità, all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (da intendersi sostituito dall'art. 27, d.lgs. n. 1 del 2018, ai sensi dell'art. 47, c. 1, lett. g) del d.lgs. n. 1 del 2018), specificando che i rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Con riferimento al controllo previsto dal citato art. 2, comma 2-*octies*, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 4/SSRRCO/QMIG/14, hanno affermato che tale controllo debba essere esercitato sulla base di parametri e modalità di regolarità contabile e finanziaria.

CONSIDERATO CHE

Con nota del 14 febbraio 2019, protocollo n. 3648 rilievo n. 28, la Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di L'Aquila – ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011 – ha segnalato al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede coordinata di L'Aquila, criticità relative alla rendicontazione dell'esercizio 2015 del capitolo 8005 della c.s. 5340.

In particolare, la RTS rileva preliminarmente che *“risultano rendicontati ordinativi relativi all'anno 2013 e 2014”*.

Inoltre, in riferimento agli ordinativi di pagamento nn. 49 - 58, ha formulato il seguente rilievo: *“Per il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti, da cui discende il divieto di corrispondere compensi per lo svolgimento di attività istituzionali, il cui esercizio trovi il suo presupposto necessario nella qualifica attribuita e nell'ufficio ricoperto dal soggetto o, comunque, nelle finalità istituzionali dell'Ente di appartenenza, la corresponsione ai dipendenti di codesto Provveditorato di compensi per la partecipazione a Commissioni di gara è illegittima; al riguardo la Corte dei Conti ha più volte ribadito tale principio ravvisando, in caso di pagamento, l'ipotesi di danno erariale. La documentazione, debitamente*

regolarizzata, deve essere restituita a questa Ragioneria, ai sensi dell'art. 14 commi 6 e 8 del D.L.vo 123/2011, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del presente foglio di osservazione".

Al riguardo, dalla documentazione agli atti, risulta che il Funzionario delegato, con nota del 7 maggio 2019, prot. n. 17981, ha trasmesso le controdeduzioni alle criticità segnalate dall'Organo di controllo. In merito al rilievo preliminare nulla è stato riferito, mentre per le criticità afferenti agli ordinativi n. 49 – 58 è stato rappresentato quanto segue:

- "Contestualizzazione degli eventi

A seguito degli eccezionali eventi sismici dell'aprile 2009, che, come è noto, hanno arrecato danni ingentissimi al patrimonio edilizio della città dell'Aquila e del suo circondario, il Provveditorato alle OO.PP. Lazio – Abruzzo – Sardegna, sede coordinata dell'Aquila, è divenuto ope legis il principale Soggetto attuatore della ricostruzione pubblica, per la precisione Soggetto attuatore del Commissario delegato alla ricostruzione (d. l. n. 39/2009, art. 4). Gli Enti pubblici del territorio, inoltre, hanno ritenuto, sempre in conseguenza del tragico evento, di affidare al Provveditorato in convenzione le funzioni di stazione appaltante per una nutrita serie di interventi post sisma, ai sensi dell'art. 33 d. l. n. 163/2006 (Comune dell'Aquila, Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila, Agenzia del Demanio, ATER, ecc.).

Si deve considerare comunque l'attività per l'intera Regione Abruzzo, che trova origine nelle competenze tradizionali dell'Amministrazione delle Infrastrutture e che include altresì le convenzioni ex art. 33 d. l. n. 163/2006 con vari enti pubblici del territorio regionale; ma questa attività, che ben possiamo chiamare ordinaria, si aggiunge all'attività di Soggetto attuatore, senza tuttavia poterla assorbire, poiché risultano evidenti le differenze quantitative e qualitative.

È immediatamente percepibile che, per effetto di questa singolare concomitanza di eventi, il Provveditorato, in qualità di Soggetto attuatore del Commissario delegato, si sia trovato ad affrontare una mole di lavoro enorme ed inusitata, per giunta con una forte aspettativa da parte della collettività sui tempi di attuazione dei programmi."

...

- "L'eccezionale impegno

L'attività di gara, in un contesto quale quello descritto, si è rivelata ben più gravosa delle pur realistiche previsioni. Tra l'altro, i procedimenti di gara indetti nel medesimo arco di tempo e da concludere tutti con sollecitudine, e quindi con evidenti sovrapposizioni, sono stati frequenti.

In particolare, nel contesto di riferimento appena delineato, le gare da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa hanno richiesto, anche e soprattutto al personale interno, sforzi in termini organizzativi, impegno nello studio, capacità e responsabilità sul versante valutativo assolutamente inusuali e tali da oltrepassare i limiti delle ordinarie competenze legate al normale andamento delle attività istituzionali. Il Provveditorato avrebbe potuto attingere ben più largamente a professionalità esterne per costituire le commissioni di gara (con costi maggiori, è ovvio), ma ha valutato che l'apporto dei componenti esterni (di solito professori universitari), pur decisivo in virtù delle specializzazioni di ognuno, debba comunque unirsi a

quello delle professionalità interne, più spiccatamente versate nelle attività direttive, istruttorie e procedurali tecniche ed amministrative. Il riferimento di Codesta Ragioneria alla normale attività istituzionale del personale interno, con particolare riferimento alle attività oggetto di rilievo ed all'epoca del loro svolgimento, appare inadeguato. Infatti il Provveditorato ha agito in qualità di Soggetto attuatore del Commissario delegato per la ricostruzione."

...

- "La quantificazione del compenso — caratteristiche e limiti

La direttiva n. 663/2012 ha inteso mitigare le conseguenze sfavorevoli del descritto contesto.

Ha fissato uno schema di compenso per i componenti delle commissioni di gara, con il rinvio ai tetti massimi stabiliti dal d.m. n. 14154/2007, anche per i componenti esterni. Ma, mentre ha considerato il limite massimo derivante dal d.m. n. 14154/2007, non ha considerato il limite minimo, pari a € 3.000,00, sicché la maggior parte dei pagamenti si attesta su somme largamente inferiori. Inoltre, sebbene il d.m. n. 14154/2007 non menzioni alcuna distinzione tra componenti interni ed esterni, la direttiva n. 663/2012 ha previsto la riduzione al 50% del compenso per il personale interno¹. Sempre al personale interno, per effetto di tale corresponsione, resta precluso di percepire sia il compenso incentivante previsto dall'art. 92 (ora 93) del d. l. n. 163/2006, sia il compenso per lavoro straordinario. Questo complesso di regole, in cui è forte l'impatto di correttivi e di preclusioni, aiuta a comprendere come si sia voluto attribuire un giusto riconoscimento al lavoro svolto ed alle responsabilità assunte da coloro che hanno agito in nome e per conto del Commissario delegato - Soggetto attuatore, ma con minimi oneri per il bilancio statale. Le somme corrisposte ai componenti interni sono sostanzialmente equivalenti a quelle che sarebbero derivate dal riconoscimento di compensi per lavoro straordinario o per incentivo ex art. 92 d. l. n. 163/2006.

Si pensi poi che, se tutti gli incarichi fossero stati conferiti a soggetti esterni, si sarebbe speso in ogni caso molto di più e che, se la quantificazione dei compensi ai componenti esterni fosse stata operata con riferimento alle tariffe professionali, avrebbe prodotto risultati per giunta più che raddoppiati".

...

- "Il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 491744 del 17.10.2017

Si è visto che questo Provveditorato ha agito, in seguito al sisma del 2009, in qualità di soggetto attuatore, in virtù della qualificazione storicamente posseduta nella materia delle opere pubbliche.

Allo stesso modo e in virtù della stessa qualificazione il Provveditorato è per legge stazione appaltante qualificata ex lege (art. 38 d.l. n. 50/2016) e centrale di committenza per le Amministrazioni pubbliche che lo richiedano (art. 37, commi 3 e 4, d. l. n. 50/2016). Questa funzione era svolta in precedenza ai sensi dell'art. 33 d. l. n. 163/2006.

¹ il calcolo ed il versamento degli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione, per quanto concerne il compenso attribuito ai Dirigenti con funzione di Presidente (in regime di onnicomprensività), è stato indicato, seppur in maniera informale, dal Ministero. Il compenso attribuito al dirigente con tutti gli eventuali oneri, compreso quello a carico dell'Amministrazione, costituisce il "lordissimo" che definisce il quantum necessario per coprire l'intera spesa della prestazione effettuata, il tutto è stato versato in conto entrate dello Stato.

L'Avvocatura Generale dello Stato di recente si è pronunciata sulla possibilità di corrispondere un compenso ai funzionari dei Provveditorati che facciano parte, come componenti o segretari, di commissioni di gara per attività di centrale di committenza (parere n. 491744 del 17.10.2017).

L'Avvocatura ha ritenuto che tali incarichi si configurino come incarichi aggiuntivi, ai sensi della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20929 dell'8.5.2017²; il compenso, nelle more dell'adozione del decreto attuativo dell'art. 77, comma 10, d. lvo n. 50/2016, potrà essere quantificato attraverso l'applicazione analogica del d.m. Infrastrutture n. 14154 del 31.10.2007.

I medesimi principi appaiono applicabili all'attività resa dal Provveditorato quale soggetto attuatore della ricostruzione pubblica post sisma, che in tal modo può essere definita attività aggiuntiva, connessa alle funzioni istituzionali dell'Amministrazione, confermando l'ammissibilità dell'erogazione di un compenso ai componenti interni ed ai segretari delle commissioni di gara.

Con queste premesse, si ribadisce che i compensi erogati a tale titolo secondo la direttiva provveditoriale n. 663/2012 risultano largamente inferiori ai limiti derivanti dal d.m. n. 14154/2007; infatti la direttiva rinvia ai tetti massimi stabiliti dal d.m. n. 14154/2007, ma non al limite minimo, pari a € 3.000,00, anzi ha per di più previsto la riduzione al 50% del compenso per il personale interno, sicché la maggior parte dei pagamenti si attesta su somme largamente inferiori allo stesso limite minimo del d. m. n. 14154/2007".

Con nota protocollo n. 10745/2019 del 23 maggio 2019, la RTS di L'Aquila ha comunicato a questa Sezione di controllo e al Dicastero competente, il mancato discarico del rendiconto 2015, cap. 8005, della contabilità speciale 5340, conseguente al non positivo riscontro alle criticità segnalate al Funzionario delegato con il citato rilievo n. 28 del 14 febbraio 2019 e la restituzione all'Amministrazione interessata del rendiconto in argomento.

Con comunicazione prot. n. 11444 del 25 maggio 2023 (protocollo in arrivo n. 2166 pari data), la RTS di L'Aquila, a seguito di richiesta di questa Sezione di controllo, ha comunicato il permanere delle contestazioni sopra riportate.

Questa Corte, alla luce del mancato discarico da parte della RTS di L'Aquila, ha avviato un'attività istruttoria sulla contabilità in oggetto, richiedendo al Funzionario delegato, con nota del 10 luglio 2023, protocollo n. 2627, di trasmettere "la documentazione già inviata dal Provveditorato delle opere Pubbliche alla Ragioneria Territoriale dello Stato, nonché ogni ulteriore documentazione, che si riterrà idonea

² Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 20929 dell'8.5.2017: ... Per incarichi aggiuntivi si intendono gli incarichi affidati direttamente da questa Amministrazione, o gli incarichi affidati da soggetti terzi (amministrazioni pubbliche o soggetti privati), sulla base di convenzioni, accordi, intese, scambi epistolari, previa designazione di questa Amministrazione. Gli incarichi aggiuntivi sono incarichi connessi con le funzioni istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il rapporto di lavoro dell'interessato alle dipendenze dell'Amministrazione. In particolare, rivestono senz'altro natura istituzionale tutte le attività rientranti nei compiti attribuiti, dalla normativa vigente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relativamente alle quali l'individuazione del personale incaricato avvenga in relazione alle mansioni e funzioni svolte presso l'Amministrazione. Rivestono altresì natura di incarico aggiuntivo istituzionale le attività che si ritengono di stretto interesse per l'Amministrazione. Con riferimento alle fattispecie di cui al presente paragrafo, il dipendente opera per conto del Ministero e il tempo dedicato all'attività va considerato servizio a tutti gli effetti. Di conseguenza, per lo svolgimento degli incarichi in oggetto, il personale dipendente, con qualifica sta dirigenziale che non dirigenziale, non dovrà ricorrere agli istituti contrattuali delle ferie e dei riposi compensativi.

a superare le predette criticità" e di relazionare "sull'attività svolta da ogni commissione, evidenziandone la composizione e distinguendo tra personale esterno ed interno" e di trasmettere "gli atti più significativi in riferimento ai compensi erogati; copia dei mandati afferenti al Trattamento economico dei componenti Commissione evidenziati nei rilievi di RTS".

Con nota di riscontro del 17 luglio 2023, protocollo n. 25939, il Funzionario delegato non ha riferito nulla sulla presenza, nel rendiconto 2015, di ordinativi estinti nel corso dei due esercizi precedenti. In merito alle restanti criticità ha trasmesso quanto richiesto ribadendo, a giustificazione del suo operato, le considerazioni già esposte nella citata nota di controdeduzioni specificando, altresì, quanto corrisposto a ciascun dipendente interessato dal rilievo. In particolare, dalla documentazione allegata alla nota di riscontro, si evince che sono stati eseguiti mandati:

- per euro 1.976,58 in favore del (...Omissis...) (ordinativo n. 49 dell'11 marzo 2013), dirigente di questa Amministrazione soggetto al regime di onnicomprensività, relativo al pagamento del compenso quale Presidente della Commissione giudicatrice maggiorato del 24,20% per Oneri a carico dell'Amm.ne mediante versamento in conto entrate dello Stato – Capitolo 3411 art. 02 Capo XV;
- per euro 424,38 in favore della (...Omissis...) (ordinativo n. 50 dell'11 marzo 2013) relativo al pagamento del compenso quale membro interno e segretario della Commissione giudicatrice mediante versamento sul c/c bancario indicato in notula;
- per euro 106,10 relativo al versamento della ritenuta d'acconto (ordinativo n.51 dell'11 marzo 2013);
- per euro 1.060,97 in favore dell'. (...Omissis...) (ordinativo n. 52 dell'11 marzo 2013) relativo al pagamento del compenso quale membro interno della Commissione giudicatrice mediante versamento sul c/c bancario indicato in notula;
- per euro 265,24 relativo al versamento della ritenuta d'acconto (ordinativo n. 53 dell'11 marzo 2013);
- per euro 2.083,95 in favore del l (...Omissis...) (ordinativo n. 54 dell'11 marzo 2013) relativo al pagamento del compenso quale membro esterno della Commissione giudicatrice mediante versamento sul c/c bancario indicato in notula;
- per euro 568,38 relativo al versamento della ritenuta d'acconto (ordinativo n. 55 dell'11 marzo 2013);
- per euro 568,38 relativo al versamento della ritenuta INPS (ordinativo n. 56 dell'11 marzo 2013);
- per euro 6.074,16 in favore del (...Omissis...) (ordinativo n. 57 dell'11 marzo 2013) relativo al pagamento del compenso quale membro esterno della Commissione giudicatrice mediante versamento sul c/c bancario indicato in fattura;

- per euro 591,11 relativo al versamento della ritenuta d'acconto (ordinativo n. 58 dell'11 marzo 2013).

Con successiva nota prot. in arrivo n. 4349 del 23 ottobre 2023, in risposta all'ulteriore nota istruttoria della Sezione prot. n. 4002 del 2023, il Provveditorato dà conto, della composizione della commissione di gara come di seguito specificato:

"Commissione di gara Scuola S. Maria degli Angeli – L'Aquila

(...Omissis...) – presidente – dirigente sede di Roma del Provveditorato

(...Omissis...) – componente esterno – specialista in impianti

(...Omissis...) – componente esterno – specialista in idraulica

(...Omissis...) – componente esterno – strutturista

(...Omissis...) – componente - dipendente della sede dell'Aquila del Provveditorato

Ufficio di segreteria: (...Omissis...) e (...Omissis...) - dipendenti della sede dell'Aquila del Provveditorato".

Quanto sopra dimostra che solamente gli ordinativi da n. 49 a n. 53 sono riferiti a dipendenti del Provveditorato, mentre i restanti ordinativi in esame sono riferiti a soggetti esterni.

Si premette che, per quanto concerne il principio di onnicomprensività richiamato da RTS, il *"trattamento retributivo previsto per il dipendente pubblico [è] l'unica forma di corrispettivo per la prestazione da questi resa a favore dell'ente di appartenenza... [è fatto] divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificamente previsto dall'accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente ..."* (cfr. *ex multis* Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia sentenza n. 36/2015 e Consiglio di Stato, Sez. V n. 05449/2014).

Per quanto attiene all'ordinativo n. 49, le somme sono state riversate al bilancio dello Stato, mentre per gli ordinativi da n. 50 a n. 53, sebbene riferiti a soggetti formalmente retribuiti con il regime forfettario, dunque come soggetti esterni, riguardano, invero, versamenti effettuati direttamente a dipendenti del medesimo Provveditorato (Cfr. delib. Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 79/2024/SUCC).

Pertanto, la norma regolamentare di cui all'art. 120 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, (Regolamento attuativo del d.lgs. 163 del 2006), nel riferirsi al comma 8 dell'art. 84 del d.lgs. 163/2006, ammette compensi solo per i membri esterni.

Alla luce dei principi ora richiamati, per gli ordinativi da n. 50 a n. 53, non possono ritenersi condivisibili gli elementi controdedotti dall'Amministrazione, permanendo, dunque, i presupposti alla base del mancato scarico formulato correttamente da RTS, con conseguente non regolarità dei compensi corrisposti ai soggetti da ultimo indicati.

Tuttavia, anche alla luce delle controdeduzioni offerte dal Funzionario delegato, in considerazione del fatto che l'eventuale ricorso ad ulteriori soggetti esterni avrebbe comportato un esborso

maggiore, si ritiene che la scelta del Provveditorato, non sia diseconomica, sebbene si utilizzi una modalità di corresponsione non conforme alla normativa vigente (Cfr. delib. Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 120/2025/GEST). Infatti, il Funzionario delegato, ha erroneamente utilizzato, anche per i membri interni, procedure di pagamento tipiche di un rapporto di consulenza, in luogo dei più idonei strumenti offerti dalla contrattazione collettiva, anche decentrata.

Inoltre, in merito alla presenza nel rendiconto 2015 di ordinativi estinti nelle annualità 2013 e 2014, con la citata nota prot. n. 4349 del 23 ottobre 2023, il funzionario delegato ha riferito quanto segue:

“L'intervento per il ripristino dell'Istituto S. Maria degli Angeli è stato previsto dall'art. 8 dell'O.P.C.M. n. 3945 del 13.06.2011, con utilizzo delle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del D.L. n. 39/2009, la cui competenza era ascrivibile al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Già nel marzo 2013 questo Provveditorato, in qualità di soggetto attuatore ha rivolto istanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'accreditamento della somma necessaria alla realizzazione dell'intervento, pari a € 4.300.000,00, più volte reiterata, anche successivamente alla consegna dei lavori.

Non avendo ricevuto in assegnazione le somme richieste, questo Istituto, nel corso del 2013, del 2014 e del 2015, ha effettuato pagamenti in conto anticipi utilizzando le risorse disponibili sulla C.S. n. 5340, accreditate per interventi finanziati dalla delibera CIPE 82/2009.

A fine esercizio 2014, con nota prot. n. 7074 del 18.12.2014, è stata nuovamente sollecitata l'assegnazione delle risorse evidenziando la difficoltà della rendicontazione per i titoli già emessi dovendo la stessa essere riferita alla specifica fonte di finanziamento.

Finalmente, con Deliberazione n. 23 del 20.02.2015, il CIPE ha approvato l'utilizzo delle risorse stanziare con l'O.P.C.M. n. 4013/2012, non ancora trasferite, destinando una parte delle stesse alla copertura finanziaria di vari interventi di ricostruzione post sisma Abruzzo, ivi compreso il ripristino della funzionalità dell'Istituto Santa Maria degli Angeli in L'Aquila, per l'importo di Euro 4.300.000,00, in corso di avanzata esecuzione.

A seguito dell'assegnazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento del Tesoro - della somma di € 4.300.000,00 (quietanza n. 6 del 06.10.20[1]5) questo istituto ha rendicontato i pagamenti effettuati per l'intervento in argomento”.

In riferimento a ciò si rammenta che il Regio decreto n. 827 del 1924 - “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, **all' art. 333, recita:**

“2. I rendiconti sono presentati all' Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. ...

*3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, **i titoli estinti** e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.*

...

5. I rendiconti vengono corredati:

a) [degli ordinativi estinti] (Lettera abrogata dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367).

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni (articolo, prima modificato dall'art. 1, R.D. 9 dicembre 1935, n. 2211, mediante sostituzione dell'originario secondo comma con gli attuali secondo, terzo, quarto e quinto comma e poi così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684 e dall'art. 1, D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343 “.

L'art. 14 “Procedimento di controllo dei rendiconti”, comma 1, del d.lgs. 123/2011 prevede: *“I rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme, nei casi indicati dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo.”*

Pertanto, i rendiconti annuali debbono contenere tutti i **titoli estinti** nel corso dell'esercizio finanziario, corredati dalla documentazione giustificativa dell'esborso effettuato. Nel caso di specie, si è verificata, a seguito della riferita anticipazione di fondi, una sorta di “traslazione temporale” della rendicontazione di tali somme.

Oltretutto, la circolare MEF del 13 novembre 2007 prot. n.144113 specifica che: *“Per quanto concerne le contabilità speciali intestate a funzionari delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione. Sarà, pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza”.*

Pertanto, si evidenziano irregolarità sia in riferimento alla sua estensione temporale (talvolta 2 anni) sia alla corretta applicazione della normativa in materia.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo

ACCERTA

- la non regolarità della modalità dell'erogazione dei compensi corrisposti con gli ordinativi da n. 50 a 53;
- la non puntuale applicazione della normativa afferente all'anticipazione di cassa.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede coordinata di L'Aquila, e alla Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila, nonché alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell'Aquila.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 28 agosto 2025.

Il Relatore

Cons. Enrico TEDESCHI



Il Presidente f.f.

Cons. Giovanni GUIDA



Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto



LORELLA
GIAMMARIA
29.08.2025
10:27:53
GMT+02:00